



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 273/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69079** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 25 gennaio 2023 ad istanza di:

P. D. G. nato a OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, c.f.: OMISSIS,
elettivamente domiciliato, in S. Agata Militello via circ.ne Monaci n. 3 presso
lo studio dell'Avv. Renata Spanò, c.f. SPNRNT67M66E043Y, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti ex art. 83, comma 3°,
ultima parte c.p.c. che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di
cancelleria ai seguenti recapiti: fax 0941/723777, pec:
avv.renataspano@pec.giuffre.it;

CONTRO

-L'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del
rappresentante legale pro-tempore, P.I. 02121151001, c.f. 80078750587 con
sede in Roma via Ciro il Grande n. 21 L'INPS, Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale in persona del rappresentante legale pro-tempore, P.I.
02121151001, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.
Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Tiziana G.

Norrito (CF.NRRTNG70H55F061Y; Pec:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; Fax 0917798749) – giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura

Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 16 luglio 2024, con l'assistenza del Segretario sig.ra

Caterina Maniscalco, l'avv. Norrito per l'INPS, assente parte ricorrente, come

da verbale.

Ritenuto in

FATTO

I. Col mezzo introduttivo del presente giudizio il ricorrente, a seguito di

pronuncia con cui veniva declinata la giurisdizione a favore di questo plesso

(sentenza Trib. di Patti n. 1754/2022), riassumeva il giudizio -già introdotto

con il ricorso depositato il 14.10.2019 innanzi al Tribunale di Patti- con cui,

in quanto coniuge superstite inabile al lavoro della signora G. A.nata il

OMISSIS, chiedeva il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo

familiare sul trattamento di reversibilità a lui in godimento con il n. OMISSIS

A sostegno della sua azione esponeva di avere presentato in data 26.09.2018,

attraverso il patronato EPACA, apposita istanza n. 2091793900184 rimasta

priva di riscontro e di essere stato riconosciuto dalla commissione invalidi

civili di Messina con verbale del 13.02.2018 invalido civile nella misura del

100% con diritto alla indennità di accompagnamento. Chiede, quindi, che

venga riconosciuto e dichiarato il diritto del ricorrente all'Assegno per il

Nucleo Familiare in quanto coniuge superstite inabile a proficuo lavoro.

II. Instaurato regolarmente il contraddittorio, l'INPS deduceva di aver accolto

la domanda con lotto di lavorazione n. 35 del 10.07.2020 in favore del

ricorrente e che il trattamento di famiglia è stato corrisposto sulla rata di

settembre 2020 come indicato nel cedolino che allegava. Chiedeva, pertanto,

di - *Dichiarare cessata la materia del contendere*; - *Con ogni conseguenza*

sulle spese del giudizio.

III. Con note depositate il 16 febbraio 2024, la difesa di parte ricorrente

replicava alla difesa dell'INPS, evidenziando che nel giudizio innanzi al

giudice del lavoro di Patti, l'INPS si era costituito in data 12/10/2020, in data

successiva alla dichiarata liquidazione degli ANF, senza farne alcun cenno in

comparsa ma limitandosi a sollevare eccezioni di natura processuale e che la

presunta liquidazione non è stata preceduta da alcuna comunicazione

dell'INPS né il ricorrente, a causa delle gravissime patologie che lo affliggono

e lo affliggevano già dal 2017, si trovava nelle condizioni di rendersene conto.

Esponeva, altresì, di avere presentato domanda di ANF in quanto coniuge

superstite della moglie deceduta il OMISSIS con istanza del 26/09/2018, di

avere a tal proposito allegato le dichiarazioni dei redditi percepiti a partire

dall'anno 2015 e chiesto, altresì, il riconoscimento del diritto dai cinque anni

precedenti alla presentazione dell'istanza e ciò alla luce della circolare

dell'INPS 98/98 che lo prevede espressamente.

Pertanto, si opponeva alla richiesta di cessata materia del contendere e

chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire gli ANF con decorrenza

dall'anno 2014 con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento delle

somme arretrate e delle spese di giudizio. In subordine, si associava alla

richiesta di cessata materia.

IV. All'esito dell'udienza del 20 febbraio 2024, il Giudice disponeva un breve rinvio, considerato che alla l'INPS aveva già in parte riconosciuto la pretesa e che restava controverso unicamente il punto relativo alla decorrenza e agli arretrati eventualmente dovuti, disponeva un rinvio onde addivenire a pronuncia di cessazione della materia del contendere.

V. Con memorie depositate il 24 giugno 2024 il ricorrente si riporta alla propria posizione processuale e precisava di non avere ricevuto da parte dell'INPS alcuna comunicazione circa il pagamento degli ANF relativi ai cinque anni precedenti l'istanza amministrativa.

Pertanto, si opponeva alla richiesta di cessata materia del contendere e chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire gli ANF con decorrenza dall'anno 2014 con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento delle somme arretrate e delle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

VI. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Norrito insisteva per la corretta decorrenza della liquidazione e chiedeva la decisione della causa.

Il Giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale del ricorrente in quanto il petitum sostanziale è diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) quale assegno accessorio al trattamento pensionistico di reversibilità a carico del bilancio dello Stato.

Costituisce, invero, orientamento costante della Corte regolatrice della

giurisdizione (cfr. Cass., SS.UU., ord. n. 6179/2008) che la giurisdizione sulla domanda di assegno per il nucleo familiare integrativo della pensione di reversibilità erogata dall'INPDAP spetta alla Corte dei conti per il carattere accessorio ed integrativo di questo assegno rispetto alla pensione pubblica per cui, quando sul trattamento pensionistico la giurisdizione è del giudice contabile, perché esso è a carico, in tutto o in parte, del bilancio dello Stato, tale giurisdizione attrae anche le controversie sui relativi trattamenti accessori e sulle relative trattenute fiscali (Cass., SS.UU., sent. 7755/2017) in quanto sono tutte controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti. E nel caso di specie, la pensione di reversibilità della ricorrente, iscrizione n. OMISSIS, è in carico alla CTPS Cassa Pensionistica dei Dipendenti dello Stato, derivando da rapporto di lavoro col MIUR, ed è erogata dall'INPS che gestisce la relativa Cassa Previdenziale.

2. Sempre in via pregiudiziale va rilevata la tempestività della riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte ex art. 17 c.g.c. e art. 59 L. 69/2009. È stato, infatti, rispettato il termine fissato da quest'ultima disposizione secondo cui: *“1. Il Giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione... 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le*

decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone

con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice

adito in relazione al rito”. Infatti, nel caso in esame la sentenza n. 1754/2022

che ha pronunciato il difetto di giurisdizione del Giudice del lavoro in favore

della giurisdizione di questa Corte, è stata pubblicata in data 28 ottobre 2022

mentre il ricorso in riassunzione innanzi a questa Corte è stato depositato in

data 25 gennaio 2023 per cui è stato rispettato il suddetto termine di tre mesi

dal passaggio i giudicato della sentenza che declina la giurisdizione.

3. Ciò posto, è necessario richiamare la disciplina di riferimento del beneficio

invocato nel presente giudizio.

L’art. 2, c. 1, del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito con legge 13 maggio

1988 n. 153, ha istituito l’assegno per il nucleo familiare (da ora: ANF) in

sostituzione dei precedenti analoghi trattamenti in vigore comunque

denominati (quali gli assegni familiari o le quote di aggiunta di famiglia).

Il beneficio è stato previsto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, ad

esclusione dei lavoratori autonomi. L’assegno compete in misura differenziata

in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare,

secondo la tabella allegata allo stesso decreto, aggiornata annualmente.

L’ANF si configura quindi come una prestazione economica a sostegno del

reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro

dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla

sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al

suo interno (cfr. Corte cost., sent. 67/2022).

Con riferimento alla dimensione del nucleo familiare lo stesso articolo citato

del decreto legge istitutivo al comma 8 prevede che *“Il nucleo familiare può*

essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione

ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un età inferiore a 18 anni compiuti

ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e

permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro". Al riguardo, la

Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che l'espressione, contenuta

nella citata disposizione *il nucleo familiare può essere composto da una sola*

persona risulta astrattamente riferibile a ciascuno dei componenti la famiglia

(coniuge, figlio) e, più precisamente, agli orfani laddove si richiede che il

beneficiario abbia un età inferiore ai diciotto anni, e al coniuge superstite

laddove si riferisce a soggetto affetto da infermità ed impossibilità di dedicarsi

a proficuo lavoro (Cfr. Cass., Sez. Lavoro, 23 maggio 1996, n. 7668). Tale

impostazione è stata confermata dalla costante giurisprudenza contabile (cfr.

C. conti, ex multis: Sez. giur. Liguria, sent. n. 23/2019; Sez. giur. Toscana,

sent. 370/2012; Sez. giur. Lombardia, sent. 675/2011, Sez. giur. Sardegna,

sent. n. 299/2010; Sez. giur. Basilicata, n. 257/1997). Peraltro, la condizione

di inabilità a proficuo lavoro consente anche di elevare la soglia reddituale

prevista per l'accesso alla prestazione in quanto l'art. 2, co. 2, secondo

periodo, D.l. n. 69/1988 prevede che I livelli di reddito della predetta tabella

sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono

soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,

nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,

ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e

le funzioni proprie della loro età.

Si evidenzia, inoltre, che il legislatore è recentemente intervenuto a

disciplinare nuovamente la materia. La legge 1° aprile 2021, n. 46 ha delegato

il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a cari «principio universalistico» e modulato secondo un criterio di progressività - in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare .

La delega è stata attuata con il D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 che, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito co e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio economica del nucleo (art. 1).

Tale nuova disciplina sull'assegno unico universale con decorrenza dal 1° marzo 2022 sostituisce quella dell'ANF *Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili* (art. 10, co . 3 D.lgs. 230/2021) per cui per i nuclei familiari senza figli, come nella fattispecie, continua ancora ad applicarsi la richiamata disciplina dell'ANF.

3.1. Tanto premesso, nel caso di specie l'INPS non disconosce il possesso dei requisiti per il riconoscimento della prestazione a favore di parte ricorrente, quanto meno dalla data di presentazione della domanda, limitandosi nelle proprie difese ad allegare l'avvenuta soddisfazione della pretesa a far data dal giorno della presentazione della domanda, ossia il 26.9.2018, e documentando, a tal riguardo, l'avvenuta liquidazione delle spettanze, come da cedolino di settembre 2020, contenente gli arretrati dell'anno corrente (2020) e quelli degli anni precedenti (segnatamente dal 26.9.2018, data della domanda, al 31.12.2019) come da c.d. lotto di lavorazione prodotto dall'INPS.

3.1.1. In relazione a tale aspetto deve pertanto ritenersi parzialmente cessata la materia del contendere.

Invero, in base a condiviso orientamento giurisprudenziale, la cessazione della

materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010, Rv. 613959); e, anzi, presuppone che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi possa dichiarare cessata la materia del contendere al di fuori delle predette ipotesi senza dar luogo a decisione extrapetita (Cass. Civ. n. 19845/2019).

Nel caso di specie, le parti concordano per la parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul presupposto che la pretesa agli assegni al nucleo familiare dal 26.09.2018 sia stata appagata da INPS attraverso l'attività amministrativa documentata in atti.

3.2. La questione controversa è allora circoscritta alla decorrenza della prestazione atteso che la ricorrente pretende gli assegni anche per il quinquennio precedente la data del 26.9.2018, come richiesto nell'atto introduttivo di questo giudizio.

Deve pertanto esaminarsi nel merito la spettanza della prestazione per il suddetto periodo.

Orbene, ai fini del requisito dello stato di *“assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale”*, si deve considerare che il requisito in questione *che postula*

una invalidità solo tendenzialmente completa – non coincide necessariamente con un’incapacità lavorativa totale, ben potendo essere integrata da riduzioni meno significative della capacità di lavoro, purché detta menomazione sia di tale entità da procurare in concreto l’inidoneità del soggetto a svolgere un’attività effettivamente remunerativa, per tale intendendosi quella che frutti, in ogni caso in modo potenzialmente continuativo, mezzi bastevoli per l’appagamento dei normali bisogni della vita (cfr. ex multis la recente pronuncia della Corte dei conti, Sez. Campania n. 2/2024)

3.2.1. Alla luce di tale premessa si ritiene di poter prescindere da un accertamento mediante CTU del requisito sanitario, atteso che, come osservato dalla giurisprudenza (sez. Calabria, sent. n. 147/2019, sez. Campania n. 145/2022), lo stesso è ben desumibile dalla documentata contemporanea sussistenza dell’invalidità civile totale (verbale INPS 22.3.2016 Cfr. indice foliaro ricorrente, all. 10, che riconosce lo stato di invalido *con impossibilità di svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%*, con decorrenza dal 24 novembre 2015) in uno con lo status di handicap con connotazione di gravità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104, art. 3 co. 3 (verbale Commissione medica ASL del 13.2.2018, sempre sub all.10).

Se infatti è vero che l’art. 2 del D.L. n. 69/88 conv. in L. n. 153/88 non intende stabilire un automatismo tra la situazione di invalidità civile e il diritto all’ANF, e tale automatismo non può essere predicato attesa la diversità dei presupposti per accedere al beneficio *de quo* che si riflette in una diversità nel *quomodo* dell’accertamento utile allo scopo (cfr., Cass civ. lav. n. 7760/2006; n. 6652/2004; n. 17812/2003), talché non può ritenersi sufficiente

la condizione di invalido civile (riconosciuta dal 24 novembre 2015), è anche vero che la (diversa) condizione di cui all'art.3, comma 3 della L. 104/1992, - già riconosciuta al ricorrente- rappresenta *ex se* una riduzione dell'autonomia personale ad un livello tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, che è assolutamente incompatibile con lo svolgimento di qualunque proficuo lavoro (cfr. Sez. Calabria, sent. n. 147/2019), talché, nel caso di specie, deve -con più che sufficiente grado di certezza quanto alla sussistenza del requisito- riconoscersi la sussistenza di detto requisito a far data dal 13.2.2018, o più correttamente dalla data della domanda di accertamento del suddetto status (agosto 2017).

È pertanto evidente che la ricorrente, producendo all'INPS la doppia certificazione di cui sopra, ha pienamente assolto all'onere di dimostrare anche la sussistenza dei requisiti di cui alla norma invocata.

Se così è, deve farsi decorrere il beneficio richiesto dall'agosto 2017, ossia dalla domanda di accertamento del dirimente requisito di "*portatore di handicap grave*" (in termini, nel senso del riconoscimento sin dalla domanda cfr. sez. Campania n. 145/2022, cit.), al ricorrente dell'ulteriore beneficio economico.

3.2.2. Quanto al requisito economico, come anticipato, l'ANF compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo le tabelle aggiornate annualmente che individuano il limite massimo di reddito per il conseguimento del beneficio e gli importi differenziati per fasce di reddito rispetto al suddetto limite.

Sarà cura dell'INPS, non avendovi provveduto in via amministrativa,

verificare l'effettivo reddito annuo di riferimento del nucleo familiare del ricorrente al fine di determinare gli importi specifici spettanti con riferimento al periodo sopra riconosciuto, ossia da agosto 2017 al 26 settembre 2018.

4. Conclusivamente, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione agli assegni per il nucleo familiare successivamente al 26.9.2018, in quanto già riconosciuti e liquidati dall'INPS, va altresì dichiarato, in parziale accoglimento del ricorso, il diritto del ricorrente a percepire sulla pensione indiretta della coniuge il beneficio di cui all'art. 2 del D.l. n. 69/1988 convertito in legge n. 153/1988, con decorrenza dal mese di agosto 2017, nella misura da determinarsi a cura dell'INPS; per l'effetto l'INPS va condannato al pagamento in suo favore, al ricorrere del requisito reddituale e in corrispondenza della relativa fascia di reddito, con decorrenza dal mese di agosto 2017, degli importi ANF dovuti da agosto 2017 fino al 26.9.2018, Sulle somme arretrate dovute spettano, in adesione ai criteri già posti dalle Sezioni Riunite con la sentenza n.10/2002/QM, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 167, n. 3 c.g.c. e art. 21, n. 2, disp. att. c.g.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso però di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale).

5. In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree e in considerazione che l'INPS aveva accolto la domanda già con lotto di lavorazione n. 35 del 10.07.2020 antecedentemente alla riassunzione del giudizio, si ritiene di compensare interamente tra le parti le spese di lite.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, in

composizione monocratica, nella persona del consigliere Gioacchino

Alessandro, definitivamente pronunciando:

-dichiara parzialmente cessata la materia del contendere nei termini di cui in parte motiva.

-accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in parte motiva, e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli assegni A.N.F. per nucleo familiare con decorrenza dal mese di agosto 2017, al ricorrere del requisito reddituale;

- condanna l'INPS alla corresponsione, al ricorrere dei requisiti reddituali, dei relativi ratei a far data dal mese di agosto 2017 fino al 26.9.2018, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.

IL GIUDICE

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 18 luglio 2024

Pubblicata il 23 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di

detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL GIUDICE

Dott. Gioacchino Alessandro

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge **Palermo, 18 luglio 2024**

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente

provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi

di P.D.G. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 23 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)